

Si. A. Po. L..

Sindacato Autonomo Polizia Locale

STATUTO

Approvato dal Congresso straordinario e registrato il 23/12/2008

TITOLO I COSTITUZIONE E FINALITA'

Art.1

E' costituito il Sindacato Autonomo Polizia Locale "Si.A.Po.L." già precedentemente denominato Si.A.Po.L./Fiadel, con sede in Milano Galleria Unione n.5. La sede del sindacato può essere variata con decisione della Direzione Nazionale.

Il Sindacato "Si.A.Po.L." Sindacato Autonomo Polizia Locale è una libera Associazione democratica, indipendente da qualsiasi influenza di governo, confessione o partito politico, istituita per la difesa e la tutela dei comuni interessi professionali, economici, morali sociali e giuridici di tutti i lavoratori che si occupano dell'attività di polizia locale, di sicurezza e di polizia giudiziaria e dei dipendenti da Enti Pubblici, da Enti Locali o da Enti Territoriali quali Regioni, Province e Comuni, dalle Regioni e Province Autonome nonché da altri Corpi di Vigilanza regolarmente autorizzati dalle Autorità competenti e della Polizia Sanitaria.

Fonda la propria attività secondo i dettami della Costituzione della Repubblica e ne propugna la piena attuazione.

Art.2

L'Associazione Sindacale ha la durata di anni 30 dalla data dell'atto costitutivo.

Tale durata si intende prorogata per altri anni 30 se almeno un mese prima della scadenza del termine non ne sia stato deliberato dalla Direzione Nazionale lo scioglimento con il voto favorevole di almeno i 2/3 di suoi membri. Per il suo scioglimento anticipato è necessaria la convocazione di un congresso nazionale specifico.

Art.3

E' compito fondamentale dell'Associazione Sindacale tutelare e difendere gli interessi dei lavoratori, formare, contrattare e stipulare nonché modificare od eventualmente denunciare i contratti collettivi di lavoro.

L'Associazione Sindacale agisce per il costante miglioramento delle condizioni di lavoro, per il riconoscimento della specifica professionalità delle categorie tutelate.

L'Associazione Sindacale ha anche lo scopo di:

- a) promuovere la partecipazione unitaria delle Organizzazioni Professionali Nazionali ad essa aderenti all'attività sindacale;
- b) la valorizzazione del ruolo professionale e l'osservanza dei principi deontologici a tutela del prestigio della Categoria Professionale nel rapporto di lavoro;
- c) la promozione e la collaborazione al progresso della professione e della ricerca, favorendo ogni iniziativa volta al perfezionamento tecnico - professionale e culturale, al fine di un costante miglioramento delle strutture.

L'Associazione sindacale promuove su tutto il territorio nazionale, incontri, dibattiti, seminari di studio sulla formazione professionale, corsi preparatori e di aggiornamento professionale anche attraverso moderne tecniche di telecomunicazione attraverso apposite convenzioni con Enti, Scuole, Università e loro Consorzi. Il tutto per una migliore e più incisiva preparazione professionale e per una migliore prestazione di servizio degli addetti al settore.

Art.4

Il Sindacato è indipendente e agisce sulla base delle proprie tesi nate dalle esigenze per il raggiungimento degli obiettivi suddetti e discusse nelle assemblee dei propri iscritti.

E' intendimento dell'Associazione Sindacale regolare il contenuto degli accordi sindacali in materia di pubblico impiego secondo la disciplina delle norme vigenti; adottare codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero in relazione alla essenzialità dei servizi per assicurare il rispetto dei valori costituzionalmente garantiti.

Art.5

L'Associazione non ha scopo di lucro trattandosi di associazione sindacale rientrante nelle garanzie di cui all'art.39 della Costituzione, non acquista personalità giuridica mediante il riconoscimento di cui all'art.12 Codice Civile.

Art.6

L'Associazione Sindacale, nel rispetto della libertà democratica, garantisce ad ogni suo iscritto il diritto di partecipare alla vita associativa ai sensi del presente Statuto; si impegna a sviluppare e seguire sino alla completa attuazione tutte le questioni di carattere sindacale e professionale riguardanti i lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art.1 per la realizzazione di una migliore condizione lavorativa degli stessi.

Possono far parte dell'Associazione tutti i lavoratori di cui al predetto art.1 nonché i pensionati delle stesse categorie, i soci sostenitori ed i soci onorari.

TITOLO II

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art.7

Le entrate del Sindacato sono costituite:

- 1)dalle quote di tesseramento;
- 2)da versamenti straordinari volontari;
- 3)dalle rendite patrimoniali e dagli interessi attivi;
- 4)da liberalità da terzi.

Le quote del tesseramento sono stabilite dalla Direzione Nazionale così come la ripartizione tra gli organi sindacali.

L'accettazione di versamenti e somme al di fuori della quota sociale non può essere soggetta ad alcun peso o condizione, né impegna il Sindacato.

L'iscritto che abbia receduto o che venga escluso o che per altra causa non faccia più parte del Sindacato non ha alcun diritto sul patrimonio ne può riprendere le quote versate o quant'altro donato al Sindacato.

Art.8

Il patrimonio dell'Associazione Sindacale é costituito dalle entrate e da tutti quei beni che verranno acquisiti per il miglior funzionamento dell'organizzazione ed il raggiungimento dei fini statutari

TITOLO III

ISCRIZIONI E RECESSI

Art.9

Ogni lavoratore di cui alle categorie citate nell'art.1, può iscriversi al Sindacato mediante richiesta scritta.

L'iscrizione implica la conoscenza e l'accettazione del presente Statuto ed é rilasciata su apposito modello, predisposto dal Sindacato, con cui il lavoratore rilascia delega di trattenuta sullo stipendio.

L'iscrizione può essere rilasciata direttamente a qualsiasi dirigente sindacale, lo stesso provvederà, senza indugio, ad inviare detta iscrizione alla Segreteria Generale anche per il tramite delle Segreterie provinciali o regionali.

L'iscrizione è attestata dalla regolarità del versamento dei contributi sindacali.

E' fatto divieto di iscrizione al sindacato a coloro i quali appartengono ad associazioni che propugnano nel loro statuto comportamenti discriminatori razziali, politici, religiosi o sessuali.

Art.10

Sono inoltre previsti:

- a) soci sostenitori;
- b) soci onorari.

Sono soci sostenitori tutti coloro che, pur non appartenendo alla specifica categoria tutelata, sostengano anche economicamente gli scopi sociali del Sodalizio.

Sono soci onorari, tutti coloro i quali con scritti, azioni e determinazioni contribuiscono agli scopi sociali del sindacato o portano lustro alla Categoria in qualsivoglia contesto.

I soci sostenitori ed onorari non hanno diritto di voto e non possono accedere a cariche elettive.

Art.11

L'iscritto può recedere dal Sindacato in ogni momento mediante comunicazione scritta, inviata a mezzo lettera raccomandata inviata all'indirizzo del sindacato o alle sedi periferiche dello stesso.

La disdetta ha effetto ai fini generali a partire dal 1° giorno del mese successivo, mentre ha effetto immediato ai fini dell'elettorato attivo e passivo, del mantenimento delle cariche interne all'organizzazione sindacale nonché di quelle esterne in rappresentanza di questa.

Art.12

La nuova richiesta di iscrizione, presentata da persona espulsa con provvedimento dei Probiviri, assume efficacia esclusivamente dopo l'accettazione della iscrizione stessa da parte della Direzione Nazionale la quale può richiedere, in proposito, motivato parere al Presidente del Collegio dei Probiviri.

Art.13

Al fine di garantire il collegamento con la struttura periferica il Sindacato provvede alla informazione degli iscritti attraverso un proprio notiziario interno realizzato anche utilizzando mezzi informatici.

Le sezioni periferiche possono dotarsi di proprio notiziario purché non in contrasto con la linea sindacale nazionale e, qualora necessari, in regola con le leggi sulla stampa.

TITOLO IV

ORGANI

Art.14

Il Sindacato è organizzato ed agisce tramite i seguenti organi:

- 1) Il Congresso Nazionale
- 2) Il Comitato Esecutivo Nazionale
- 3) La Direzione Nazionale
- 4) Il Segretario Generale
- 5) Il Collegio dei Probiviri
- 6) Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti
- 7) Il Congresso Regionale
- 8) Il Direttivo Regionale
- 9) La Segreteria Regionale
- 10) Il Congresso Provinciale
- 11) La Segreteria Provinciale
- 12) Il segretario Territoriale
- 13) L'Assemblea di Ente
- 14) Il Segretario d'Ente

Le loro deliberazioni, assunte nel rispetto delle Leggi, dello Statuto e del Regolamento, sono vincolanti per gli Organi gerarchicamente inferiori e per gli iscritti.

Tutti gli Organi nazionali cessano il loro mandato in occasione del Congresso Nazionale.

Art.15

Il Congresso Nazionale é il massimo organo deliberativo del Sindacato. Esso si tiene regolarmente ogni 5 anni, ed è costituito validamente se sono presenti, in prima convocazione, i tre quarti dei delegati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione se è presente almeno il 40% +1 degli aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni e le votazioni degli organismi interni congressuali sono valide se prese a maggioranza del 50%+1 dei delegati presenti.

Nel Congresso sono rappresentati tutti gli iscritti al Sindacato per il tramite dei Delegati eletti secondo i rapporti definiti dal Regolamento.

Il Congresso Nazionale viene convocato dal Segretario Generale.

Le modalità di convocazione o revoca dello stesso sono indicate da apposito regolamento approvato in sede di Direzione Nazionale.

In questo consesso viene studiato l'indirizzo e la volontà politica del Sindacato, tenuta conto la volontà dei suoi iscritti quale risultato delle assemblee di base e dai Congressi Provinciali e Regionali.

Compito del Congresso Nazionale é l'elezione del Segretario Generale, dei Probiviri e dei Sindaci Revisori dei Conti e dei membri elettivi del C.E.N. il Congresso Nazionale ha inoltre il compito di approvare eventuali modifiche allo statuto proposte dai congressisti o dalla Segreteria e/o Direzione uscente.

Il Congresso Nazionale viene tenuto ordinariamente ogni 5 anni e può essere convocato prima di detta scadenza in via straordinaria dal segretario generale, se richiesto da almeno il 70% dei membri del Comitato Esecutivo Nazionale ovvero su richiesta motivata da almeno un decimo degli iscritti indicati nell'art.9.

Art.16

Il Comitato Esecutivo Nazionale é composto da tutti i segretari regionali, dai segretari provinciali delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, da 9 dirigenti eletti dal congresso e dalla Direzione Nazionale.

Su proposta del Segretario Generale, il CEN, alla prima riunione utile, ratifica i membri della Direzione Nazionale e, in caso di necessità può procedere alla sostituzione dei propri membri non più disponibili a qualsiasi titolo.

Inoltre ne fanno parte il Presidente dei Sindaci revisori dei conti ed il Presidente del Collegio dei probiviri con funzioni consultive; questi ultimi hanno diritto di voto solo negli argomenti di loro pertinenza.

Suo precipuo compito è la valutazione della rispondenza tra le finalità programmatiche indicate dal Congresso e l'attuazione pratica operata dal Segretario Generale e dalla Direzione Nazionale. Il C.E.N. definisce le strategie politiche per il conseguimento dei fini statutari e congressuali. Il C.E.N. predispone la piattaforma contrattuale che deve essere portata alla discussione ed approvazione della base.

Il C.E.N. si riunisce almeno una volta l'anno. La convocazione straordinaria può essere richiesta da almeno un terzo dei suoi membri tramite richiesta scritta e motivata al Segretario Generale che comporrà adeguato ordine del giorno convocando il C.E.N. entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta in data non superiore ad un mese dalla ricezione stessa. Con motivata proposta il Segretario Generale può cooptare, tra gli iscritti, un numero di componenti non superiore ad un terzo dei suoi membri e portare il provvedimento a successiva ratifica del CEN.

Art.17

La Direzione Nazionale è composta da un minimo di 3 componenti ad un massimo di 7 componenti ivi compresi il Segretario Generale, il Segretario Generale Aggiunto, ed il segretario Nazionale Amministrativo. Essa é organo che si occupa principalmente dell'esecuzione pratica delle Direttive del Comitato Esecutivo Nazionale. La Direzione Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno ed obbligatoriamente alla fine della gestione patrimoniale annuale al fine di ratificare ed eventualmente approvare il bilancio Consuntivo annuale. Essa si riunisce periodicamente anche attraverso il sistema della "teleconferenza" o altro idoneo sistema di comunicazione.

Art.18

Il Segretario Generale, eletto dal Congresso, é il massimo l'organo di rappresentatività del Sindacato. La sua firma convalida tutti gli atti del Sindacato e lo impegna nei contratti con la Pubblica Amministrazione.

Egli convoca e presiede il Comitato Esecutivo Nazionale e la Direzione Nazionale.

Il Segretario Generale ha la firma e la rappresentanza del Sindacato e rappresenta legalmente l'Associazione Sindacale di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Segretario generale può delegare dirigenti del sindacato a rappresentare legalmente l'Associazione Sindacale nei giudizi innanzi all'Autorità Giudiziaria anche inerenti le violazioni allo Statuto dei Lavoratori da parte delle Amministrazioni locali, motivando in forma scritta, eventuale diniego all'utilizzo del nome dell'O.S. nell'espletamento dell'azione giudiziaria.

Il Segretario Generale Aggiunto sostituisce il Segretario Generale nei casi di assenza o impedimento e negli altri casi previsti dal presente articolo.

Art.19

Il Segretario Nazionale Amministrativo, cura l'amministrazione patrimoniale del Sindacato rispondendone direttamente al Segretario Generale. Egli ha poteri di ordinaria amministrazione contabile, sempre riferendone al Segretario Generale il quale ha poteri di straordinaria amministrazione.

I Conti Correnti inerenti al patrimonio ordinario ed alle entrate straordinarie nonché tutti i conti correnti aperti nel territorio nazionale potranno recare anche la firma disgiunta del Segretario Nazionale Amministrativo. Questi deve obbligatoriamente redigere un bilancio preventivo triennale ed un bilancio consuntivo annuale rispettivamente entro il marzo del triennio ed entro il maggio di ciascun anno solare. L'esercizio finanziario chiude obbligatoriamente il 31 gennaio di ciascun anno solare. Il Segretario Nazionale Amministrativo esplica le sue funzioni su specifica indicazione del Segretario Generale e/o del Segretario Generale Aggiunto.

Art.20

Il Collegio dei Probiviri é l'organo di controllo sull'attività e sul comportamento degli Organi e degli iscritti al Sindacato.

Esso é formato da tre membri effettivi e uno supplente. Viene eletto dal Congresso e nel suo seno elegge un presidente.

Le sue deliberazioni sono tese ad esaminare e decidere, sempre solo in maniera nominativa, sulla condotta degli iscritti e derime, giudicando "ex bono et aequo" le controversie fra questi e gli Organi del Sindacato. Le decisioni del Collegio sono considerate valide quando sono presenti almeno tre rappresentanti del Collegio e si giunga ad una risoluzione omogenea. Ciascun membro del collegio può richiedere la presenza del Segretario Generale o di un suo delegato.

Il Collegio può avvalersi, per la sola istruttoria delle pratiche, di appositi Ispettori all'uopo nominati e di cui manterrà segreta l'identità non dovendone rispondere, fino ad istruttoria avvenuta, neppure al Segretario Generale. Su proposta del Segretario Generale, la Direzione Nazionale provvede alla integrazione di eventuali membri resisi indisponibili o decaduti.

Avverso al deliberato del Collegio é ammesso ricorso alla Direzione Nazionale. Se un iscritto, senza la preventiva autorizzazione del Segretario Generale, ovvero senza avere intrapreso prioritariamente la strada della magistratura interna, adisce direttamente le vie legali verso altri iscritti o organismi interni del sindacato, è da considerarsi automaticamente espulso dal Si.A.Po.L. qualora la causa della lite, o comunque la ragione del contendere abbia avuto origine da materia di carattere sindacale.

Il regolamento di attuazione del presente statuto dovrà prevedere i casi di sospensione cautelare o di espulsione nei casi in cui un iscritto o un socio al sindacato incorra in un provvedimento giudiziario che prevede la restrizione della libertà personale.

Art.21

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti é l'organo di autocontrollo amministrativo del Sindacato. Esso é formato da tre membri effettivi e uno supplente. Elegge nel suo seno un Presidente ed é eletto dal Congresso Nazionale.

Possono far parte del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti membri iscritti al Sindacato da almeno tre anni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori é l'Organo incaricato del controllo dei libri contabili e delle risposdenze di merito delle voci del bilancio alle spese sostenute. I Sindaci Revisori hanno facoltà in qualunque momento di chiedere al Segretario Nazionale Amministrativo ed ai segretari

Amministrativi periferici, la presentazione dei libri contabili informando, nel contempo, il Segretario Generale ed inviando a questi relazione sulla verifica fatta.

Il Collegio controfirma per avvenuto controllo e per veridicità contabile il bilancio consuntivo annuale sulla base delle incombenze di legge. Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti può, a plenum totale dei suoi membri, bocciare la politica programmatica sindacale del Direttivo Nazionale quando non vi siano indicate sufficienti fonti di finanziamento o le stesse siano giudicate insufficienti. Su proposta del Segretario Generale, la Direzione Nazionale provvede alla integrazione di eventuali membri resisi indisponibili o decaduti.

Art.22

Il Congresso Regionale, svolge le medesime funzioni del Congresso Nazionale, nell'ambito territoriale di competenza.

Esso è convocato dal Segretario Regionale uscente. Compito essenziale del Congresso Regionale è di elaborare le tesi congressuali, di eleggere il Segretario Regionale ed il Direttivo Regionale.

Il Congresso viene tenuto ordinariamente ogni cinque anni o in casi di particolare gravità, e in ogni caso 2 mesi prima del Congresso Nazionale.

Il Congresso Regionale può essere convocato anche su motivata richiesta di almeno il 70% dei membri del Direttivo Regionale.

Ne sono membri di diritto il Segretario Regionale uscente, gli eventuali Segretari Regionali aggiunti, i Segretari Provinciali.

Art.23

Fanno parte del Direttivo Regionale, oltre al Segretario Regionale ed eventuali Segretari regionali Aggiunti, tutti i Segretari Provinciali eletti nonché un membro per ciascuna provincia secondo la proporzione indicata dal Regolamento.

Art.24

La Segreteria Regionale è composta dal Segretario Regionale, e dai Segretari Regionali Aggiunti. In casi specifici è integrata dal Segretario Amministrativo Regionale.

È il massimo organo esecutivo regionale, attua la politica sindacale nella regione ed è ordinariamente presente nello svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

Art.25

Il Congresso provinciale elegge il Segretario Provinciale ed i Membri dell'Esecutivo Provinciale secondo la proporzione adottata nel regolamento generale.

Compito del Congresso Provinciale è proporre e dibattere le tesi congressuali per il Congresso Nazionale nonché eleggere i delegati al Congresso Nazionale nella misura stabilita dal regolamento congressuale.

TITOLO V FUNZIONI

Art.26

I Segretari Regionali ed i Segretari Provinciali delle province autonome di Trento e Bolzano, sono organi di collegamento tra la Direzione Nazionale e gli iscritti della propria Regione e/o Provincia Autonoma. Hanno il preciso compito di collegare il Sindacato Nazionale alle realtà locali della Regione.

Svolgono funzione di rappresentanza e sono membri eleggibili al Direttivo Nazionale sulla base della effettiva rappresentatività regionale nella misura stabilita dal regolamento.

Essi determinano la politica sindacale nella Regione uniformandola a quella Nazionale.

Le Segreterie Regionali devono dotarsi di regolamento regionale sia per quanto concerne la gestione politico - sindacale che per quanto concerne la gestione economica in conformità al regolamento "tipo" che verrà emesso dalla Direzione Nazionale. L'adozione dovrà avvenire entro 3 mesi dall'emissione del regolamento "tipo".

Art.27

Il Segretario Provinciale provvede alla mutua informazione ed alla preparazione delle strategie comuni nelle zone delegate da omogenei interessi. Nell'ipotesi di conflittualità con la Pubblica

Amministrazione, provvede allo studio della fattibilità politica di ricomposizione della vertenza. Programma le azioni di lotta a sostegno dei diritti degli iscritti. Per esigenze organizzative possono essere nominati, all'interno della provincia, più segretari territoriali, i quali coadiuvano nell'attività il segretario Provinciale.

Art.28

I Responsabili d'Ente sono incaricati di tenere i contatti tra la base sindacale e la Dirigenza. Essi partecipano alla vita sindacale anche contrattando direttamente con la Pubblica Amministrazione sui problemi locali.

Art.29

Al fine di consentire il normale svolgimento della vita associativa la Direzione Nazionale stabilisce la quota di ristorno relativa al tesseramento da inviare ai Segretari Regionali e l'ammontare del gettone di contributo spese destinato agli organi sindacali Nazionali ed alla Direzione Nazionale a compenso delle spese sostenute e delle perdite subite. I dirigenti periferici rispondono direttamente ed in solido di qualsiasi onere o obbligazione assunta dagli stessi a livello periferico in nome e per conto del Si.A.Po.L.

Art.30

Il Sindacato favorisce l'elezione di dirigenti sindacali da inserire presso i singoli Enti e negli appositi Comitati per le pari opportunità uomo - donna che collaborino a proporre misure atte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazionino, almeno una volta l'anno, sulle condizioni effettive in cui le lavoratrici vengono ad operare in relazione alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, alla carriera, ai concorsi ed a quant'altro previsto ed inerente alla professione

Art.31

La quota mensile di iscrizione al sindacato è fissata annualmente dal C.E.N.

Art.32

Al fine di consentire il buon funzionamento e la rappresentatività nazionale ed internazionale, può aprire sedi regionali, provinciali o zionali nonché idonea sede all'estero in paesi più prossimi alla Sede del Parlamento Europeo o alle sedi delle rappresentanze politiche presso lo stesso Parlamento.

TITOLO VI

NORME A SCOPO SOCIALE ED UMANITARIO

Art.33

Il Sindacato può aderire o direttamente promuovere aiuti, anche in denaro, finalizzati alla salvaguardia della vita umana ed alla sociale convivenza.

A questo proposito crea un apposito coordinamento e gruppi altamente specializzati di volontari da adibire al servizio sociale e di pubblico soccorso per calamità naturali, regolamentato con apposite norme che potranno prevedere:

- le dotazioni individuali;
- le fonti di finanziamento a cui accedere;
- le modalità di intervento nelle pubbliche calamità.

A questo fine e per questa parte, il Sindacato può richiedere il riconoscimento da parte dello Stato.

TITOLO VII

INCOMPATIBILITA' TRA CARICHE

Art.34

Le cariche di: Presidente del Collegio dei Probiviri, Presidente dei Sindaci Revisori dei Conti e di membro dei suddetti Collegi sono incompatibili tra loro e con le cariche degli organismi nazionali e periferici.

La figura del Segretario Amministrativo è obbligatoria a livello regionale, provinciale, e d'Ente ove vi siano fondi da gestire. Tale carica è incompatibile con quella di Segretario Sindacale della struttura per la quale svolge le funzioni amministrative.

Il Segretario Amministrativo fa parte della rispettiva segreteria territoriale e partecipa alle riunioni della stessa.

Per le strutture sindacali con meno di 50 iscritti il Segretario territoriale può coincidere con il Segretario amministrativo.

Art.35

Eventuali modifiche al presente statuto che si dovessero rendere necessarie per straordinarie e motivate esigenze dell'associazione, possono essere deliberate dal CEN su proposta della Direzione Nazionale con un voto deliberativo di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto.

Art. 36

Può essere istituita la figura del Presidente Onorario. Il Segretario Generale può proporre al CEN di nominare un Presidente Onorario scegliendolo tra gli iscritti e/o simpatizzanti alla organizzazione sindacale che si sono distinti per particolari meriti sindacali.

Il segretario generale può affidare al Presidente Onorario particolari incarichi di rappresentanza, lo stesso, se non iscritto, non gode di diritto di voto.

Art.37

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme in materia del Codice Civile.

Art. 38

NORMA TRANSITORIA

Il Congresso da mandato al segretario Generale di nominare una apposita commissione, da lui presieduta o da persona all'uopo da lui delegata che ha il compito di redigere, entro 6 mesi a partire dal 1/10/2005, il regolamento di attuazione del presente statuto che verrà portato alla ratifica del CEN nella prima riunione utile.